



Comune di Sarroch

(Città Metropolitana di Cagliari)

via Siotto n. 2 – 09018 Sarroch

SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

Regolamento per la monetizzazione delle aree adibite a parcheggio

(art. 15 quater della Legge Regionale n. 23 del 1985)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del



INDICE

Art. 1 Oggetto.

Art. 2 Ambito di applicazione.

Art. 3 Esclusioni

Art. 4 Definizioni

Art. 5 Definizione dei valori della monetizzazione

Art. 6 Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione

Art. 7 Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione



Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la monetizzazione delle aree destinate a parcheggi privati secondo quanto stabilito dall'art. 15 quater della Legge Regionale n. 23 del 1985.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La monetizzazione è ammessa nell'intero territorio comunale nei seguenti casi:

1. Nelle nuove costruzioni, nel riattamento di fabbricati in disuso da più di dieci anni e nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare.
2. Nei frazionamenti di unità immobiliari esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 8/2015, devono essere riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare ulteriore rispetto all'originaria.
3. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 3 – Esclusioni

Le prescrizioni di cui all'art. 2 commi 1 e 2 non si applicano agli immobili esistenti ubicati in zona urbanistica omogenea A.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini della determinazione delle superfici per parcheggi privati si computano anche gli spazi necessari alla manovra del veicolo.
2. Lo stallo di sosta deve avere dimensioni minime di 2,50 metri per 5,00 metri.

Art. 5 – Definizione dei valori della monetizzazione

1. La monetizzazione delle aree di parcheggio consiste nella corresponsione all'Amministrazione Comunale dell'importo costituito dalla somma del valore dell'area e del costo di realizzazione dell'opera secondo la seguente tabella:



TABELLA MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO

ZONA URBANISTICA	VALORE MEDIO AREA PARCHEGGIO	COSTO MEDIO REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCOPERTO	SPESE TECNICHE, FRAZIONAMENTI ATTI NOTARILI ALLACCI	TARIFFAZIONE UNITARIA MONETIZZAZIONE
	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq
B	154,00	75,00	30,00	259,00
C	102,00	75,00	30,00	207,00
D	20,00	75,00	30,00	125,00
E	20,00	75,00	30,00	125,00
F	200,00	75,00	30,00	305,00
G	30,00	75,00	30,00	135,00

2. Gli importi di cui alla suddetta tabella sono da considerarsi sostitutivi dell'obbligo di reperimento delle aree a parcheggio privato di cui all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.
3. Agli importi di cui sopra deve essere applicata una riduzione del 50% del valore qualora ricorrano contestualmente e contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - l'unità immobiliare interessata si trova in zona urbanistica B o C;
 - l'unità immobiliare interessata è "abitazione principale" del proprietario;
 - il proprietario appartenga ad un nucleo familiare con I.S.E.E. inferiore o uguale a 20.000,00 €.

Art. 6 – Corresponsione dei corrispettivi di monetizzazione

1. Il corrispettivo previsto per la monetizzazione delle aree destinate a parcheggio potrà essere corrisposto in unica soluzione o in forma rateale prima del ritiro del Permesso di Costruire o di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con le stesse modalità degli oneri concessori.
2. Nel caso di versamento in forma rateale, per ciò che concerne modalità, garanzie e sanzioni per il mancato o tardivo pagamento delle rate, si farà riferimento a quanto già previsto per il versamento degli oneri concessori.
3. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita la ricevuta del versamento alla tesoreria comunale.
4. I proventi introitati dall'Amministrazione Comunale dalla monetizzazione, potranno essere indistintamente utilizzati, sia per l'acquisizione o esproprio delle aree, sia per la realizzazione dei parcheggi pubblici qualora le aree siano già di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
5. Si precisa che gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria tabellari, eventualmente dovuti, andranno comunque versati all'Amministrazione Comunale.



Art. 7 – Aggiornamento dei corrispettivi di monetizzazione

1. Il costo di cui all'art. 5 comma 1 “tariffa unitaria monetizzazione”, è automaticamente aggiornato annualmente, a partire dal gennaio 2016 secondo le variazioni degli indici ISTAT per il settore delle costruzioni, mediate determinazione del Responsabile del Settore Tecnico.

